



QUESITO: Premesso che la società è iscritta in Camera di Commercio dal 10/01/2013, considerato che ai fini dell'ammissione alla procedura di gara sono richiesti requisiti relativi sia alla capacità economica che alla capacità tecnica, si chiede di conoscere se tali requisiti, qualora il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria e tecnico organizzativa mediante qualsiasi altro documento, da presentare in sede di gara, considerato idoneo dalla stazione appaltante.

RISPOSTA: La possibilità di provare la propria capacità mediante qualsiasi altro documento, da presentare in sede di gara, considerato idoneo dalla stazione appaltante, è prevista dal comma 3 dell'art. 41 del D.Lgs. n. 163/2006, e si riferisce ai soli requisiti economico – finanziari.

QUESITO: Si richiedono informazioni in merito alla clausola di cui all'art. 8 del capitolato, citando, a tale riguardo il parere di precontenzioso dell'AVCP n. 38/2011, ove l'Autorità ha ritenuto lesiva della concorrenza la clausola di assunzione del personale già adibito al servizio oggetto dell'appalto, imposta come obbligo dalla stazione appaltante.

RISPOSTA: Si precisa che la clausola di cui all'art. 8 del Capitolato, quale condizione di esecuzione del contratto, risponde ad esigenze sociali di salvaguardia dell'occupazione in conformità con quanto prescritto dall'art. 69 del D.Lgs. n. 163/2006. La stessa AVCP nel parere di precontenzioso n. 63 del 23 aprile 2013, che richiama il parere sulla normativa del 13 marzo 2013, pur prevedendo che "..... È pur vero che in passato questa Autorità si espressa nel senso di ritenere illegittima la clausola di bando con cui si poneva a carico del concessionario l'obbligo di assumere il personale alle dipendenze della ditta uscente (Parere Avcp n. 44 del 27.02.2010). In particolare, l'Autorità aveva affermato che un siffatto obbligo potesse giustificarsi solo ove avesse trovato fondamento in specifiche disposizioni di legge o di contrattazione collettiva nazionale"....., conclude poi disponendo che: *“La clausola che per fini sociali, quali il mantenimento dei livelli occupazionale, richiami quale condizione particolare di esecuzione dell'appalto l'obbligo di utilizzare in via prioritaria i lavoratori del precedente appalto, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico - organizzative previste per l'esecuzione del servizio, può ritenersi conforme ai principi del Trattato CE. Essa infatti, ove chiaramente prevista nel bando ed in tutti gli altri atti di gara come condizione per l'esecuzione e non come condizione per la partecipazione, non rappresentando un rigido vincolo operativo, non appare discriminatoria, né limitativa della libera concorrenza e risulta compatibile con il diritto comunitario ai sensi dell'art. 69, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006”.*

Genova, 12 novembre 2013

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Cinzia MARINO)
sottoscritto digitalmente